

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA E IN STREAMING

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in streaming, delle riunioni del Consiglio comunale.

CAPO I - SEDUTE DI CONSIGLIO IN MODALITÀ TELEMATICA

Art.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni del Consiglio comunale che si svolgono con la seguente modalità:
 - uno o più o tutti i componenti, collegato per videoconferenza e/o in videochiamata, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione;
 - Il Consiglio Comunale si assume convocato presso la Sede Comunale.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonate oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni deve garantire la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) la segretezza della seduta;
 - b) l'identificazione degli intervenuti;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - d) la visione degli atti della riunione;
 - e) lo scambio di documenti;

- f) la visione dei documenti mostrati dal Presidente e/o dai Consiglieri comunali e/o dal Segretario comunale che partecipano alla seduta e oggetto di votazione;
 - g) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files.

Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente del C. C., a tutti i componenti dell'Organo, oltre che nelle modalità previste dal Regolamento di funzionamento del C. C. (art. 42/48), anche mediante mail o pec e telefonicamente o con sistemi di messaggistica o a mezzo mail. Nella convocazione dovranno essere indicate le modalità di convocazione, lo strumento informatico utilizzato per la videoconferenza e le modalità per l'accertamento e la verifica del numero legale della seduta.
2. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti del Consiglio comunale potranno essere collegati per videoconferenza/videochiamata dal Palazzo comunale ovvero da altri luoghi. Tutti i partecipanti, incluso il Segretario comunale, possono essere collegati da sedi diverse da quella Comunale.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio Comunale, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per quella straordinaria e straordinaria ed urgente (nelle modalità previste dal Regolamento di funzionamento del C. C. dagli artt. 34 e seguenti).
6. La manifestazione del voto, ordinariamente, deve avvenire in modo palese, nominativamente. Quando il voto deve essere espresso in modo segreto, lo strumento

informatico adottato per la videoconferenza deve prevedere obbligatoriamente tale opportunità della quale il consigliere deve essere opportunamente essere edotto ed addestrato.

7. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente l'assemblea verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla riunione di consiglio comunale, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio comunale che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e ove ne ricorrano le condizioni, essere rinviata di un'ora o aggiornata all'indomani per la prosecuzione nella trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno (art. 39 del regolamento di funzionamento di consiglio comunale).
9. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente del consiglio comunale riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 - Rispetto dei principi di trasparenza, legalità e pubblicità delle sedute in via telematica - Condizioni

Al fine di garantire i principi di legalità trasparenza, legalità e pubblicità delle sedute di Consiglio comunale tenute in modalità videoconferenza, a cura del segretario comunale dovrà essere pubblicate sul sito dell'Ente, "Amministrazione Trasparente" nella Sezione dedicata agli organi di governo la seguente documentazione entro tre giorni dalla tenuta della seduta di Consiglio comunale:

- Convocazione del Presidente del Consiglio comunale del Consiglio con indicazione dell'ordine del giorno;
- Verbale sintetico della seduta di consiglio comunale;
- Comunicato estratto, delle delibere assunte in seduta, riportanti oggetto delle delibere, esito della votazione, presenza o meno di interventi, sugli argomenti trattati e indicazione sulla immediata esecutività o meno del provvedimento assunto;

CAPO II - SEDUTE DI CONSIGLIO IN STREAMING

Art. 6

1. Il Comune di Polizzi Generosa, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.
2. Le riprese audiovisive saranno effettuate direttamente dal Comune e diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 7

1. Verranno affissi avvisi chiari e sintetici all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.

Art. 8

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari e di commissione effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

Art. 9

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare e delle Commissioni Consiliari sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
3. Le registrazioni delle sedute, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, o su rete televisiva, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei da parte degli uffici preposti.
4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.39, D. Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga

che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare o di commissione.

Art. 10

Le operazioni di registrazione video e audio verranno effettuate da personale interno specializzato con competenze telematiche ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.

Art. 11

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12

L'approvazione del presente regolamento è a cura del Consiglio comunale su proposta del Presidente.

Il presente regolamento entra in vigore ad approvazione avvenuta, dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.